

CAMERA PENALE DI LANCIANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

PRINCIPI E CRITERI GENERALI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

AI DIFENSORI DEI CITTADINI NON ABBIENTI

AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, AI

DIFENSORI D'UFFICIO E AI DIFENSORI DI PERSONA

IRREPERIBILE (D.M. 10.03.2014 N. 55).

PARTE I

-I-

PRINCIPI GENERALI

- II -

UTILIZZO TABELLE

- III -

CRITERI GENERALI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

PARTE II -

-I-

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: FORME DI AMMISSIONE

A) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

A-1) ISTANZA PRESENTATA IN UDIENZA:

CAMERA PENALE DI LANCIANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

A-2) ISTANZA PRESENTATA FUORI UDIENZA

I

- CONTENUTO DELL'ISTANZA

- II-

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE

Parte III·

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: FORMALITA' PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

PARTE IV·

*LIQUIDAZIONE DELL' ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE D'UFFICIO NEL CASO PREVISTO
DALL'ART. 116 T.U.115/02*

PARTE V·

*LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE D'UFFICIO NEL CASO PREVISTO
DALL'ART. 117 T.U. 115/02*

Parte VI·

MECCANISMI PRATICI DI GESTIONE DELLE LIQUIDAZIONI

PRINCIPI E CRITERI GENERALI PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI

AI DIFENSORI DEI CITTADINI NON ABBIENTI

AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, AI

CAMERA PENALE DI LANCIANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

DIFENSORI D'UFFICIO ED AI DIFENSORI DI PERSONA

IRREPERIBILE (D.M. 10.03.2014 N. 55).

- PARTE I -

PRINCIPI GENERALI

Il presente “*prontuario*” si propone, nell’ambito delle attività connesse alla liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai difensori d’ufficio ed ai difensori di persona irreperibile e nel rispetto dei parametri di cui alla tabella Avvocati allegata al D.M. 55/2014 che regolano la fattispecie in esame, diversi obiettivi condivisibili tra i quali:

- Standardizzazione della modulistica in uso;
- Condivisione interna (magistrati) ed esterna (difensori) dei criteri generali adottati nella quantificazione degli onorari in modo da evitare nell’ambito dello stesso Ufficio ipotesi di liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva;
- Riduzione del numero di opposizioni;
- Semplificazione degli adempimenti di cancelleria connessi al servizio (in particolare, riduzione del numero di notifiche mediante la lettura dei provvedimenti in udienza);
- Riduzione dei tempi tecnici che intercorrono dalla emissione del decreto di pagamento al materiale recupero del credito da parte del difensore/beneficiario;
- Riduzione delle spese generali sostenute dall’Amministrazione (copie, notifiche, varie);

In particolare, l’emissione e la pubblicazione del decreto di pagamento nel corso dell’udienza

CAMERA PENALE DI LANCIANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

consentirebbe all'Ufficio la naturale riduzione delle comunicazioni e notifiche necessarie prima di procedere alla dichiarazione di esecutività del provvedimento emesso dal Giudice ed, ai beneficiari, una sensibile riduzione della tempistica per la riscossione del credito. In ragione di quanto appena esposto si conviene che le istanze di liquidazione saranno presentate in udienza e decise nel corso della stessa udienza con lettura alle parti al fine di eliminare gli adempimenti di cancelleria.

Ciascuna nota, in linea con il dettato normativo (art. D.M. 55/14), dovrà prevedere 4 fasi processuali (ad eccezione di quelle emesse nei procedimenti in cui è da escludersi una o più fasi): studio, introduttiva, istruttoria, decisoria ed esecutiva.

Nella **FASE DI STUDIO** sono compresi, l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva, giudizio cautelare reale e\o personale.

Nella **FASE INTRODUTTIVA** sono compresi gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile, giudizio cautelare reale e\o personale.

Nella **FASE ISTRUTTORIA E\O DIBATTIMENTALE** sono comprese le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare **complessa** quando le attività ovvero

CAMERA PENALE DI LANCIANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.

Nella **FASE DECISIONALE** sono comprese le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

Per le trasferte ovvero gli affari e le cause tenute fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato e' liquidata un'indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale.

Gli importi per le fasi sono stati concordemente calcolati partendo del **valore medio** di cui alla Tabella Avvocati allegata al D.M. 55/14. Sono state previste percentuali di riduzione variabili sino al 50% in base alla tipologia del giudizio, concordando invece aumenti percentuali per **direttissima, riti e procedimenti cautelari, abbreviato condizionato, procedimenti con deposito di investigazioni difensive, procedimenti ordinari riuniti, procedimenti con plurimi imputati o con plurime imputazioni**, in quanto si è ritenuto di riconoscere un compenso più alto per quei processi in cui l'attività difensiva è più pregnante. In particolare non saranno considerati procedimenti ordinari di medio valore tutti quei procedimenti che si chiuderanno in n. 2 sole udienze (una di "smistamento" ed una istruttoria-decisionale, con percentuale di abbattimento del 50%) celebrati, come sopra indicato, avanti il Giudice competente, con esclusione quindi di quelle di mero rinvio (legittimo impedimento, astensione, sovraccarico del ruolo ecc...). **Le udienze di mero rinvio** sono individuate in quelle udienze nelle quali non è stata svolta alcuna attività defensionale e nelle quali il giudice, per qualsiasi motivo, ha semplicemente comunicato la data del differimento, purché tale comunicazione sia fatta entro le h.10,30 o comunque entro un'ora e trenta minuti dall'ora in cui il processo è fissato. Le istanze di astensione sono equiparate a udienze di mero rinvio a prescindere dall'orario in cui viene rinviato il processo.

CAMERA PENALE DI LANCIANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Non sono considerate udienze di mero rinvio quelle determinate dall'accertamento di nullità di qualsiasi tipo. A titolo esemplificativo, si considerano udienze di mero rinvio quelle determinate da sovraccarico del ruolo, purchè comunicato entro un'ora e mezza dalla fissazione del processo, astensione degli avvocati, del personale amministrativo e della magistratura onoraria, quelli determinati da impedimento del giudice titolare e simili.

Per i giudizi con più imputati aventi la medesima posizione processuale ovvero, nel caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difenda una persona contro più parti, si applicherà la modalità di determinazione del compenso ai sensi del comma II dell'art. 12 D.M. 55/2014. Per i processi di **particolare complessità** e, comunque, per ipotesi non inquadrabili nei casi di standardizzazione di cui alle note allegate, le richieste di liquidazione eventualmente in deroga alla presente convenzione saranno autonomamente valutate dal Giudice titolare del processo nella misura che va dal 50 % al 80% del valore medio e, comunque, secondo il riferimento della tabella di cui al DM 55/2014

GIUDIZI PENALI

Fasi del giudizio	1. studio della controversia	2.fase introduttiva del giudizio	3.fase istruttoria e/o dibattimentale	4. fase decisionale
Giudice di Pace	360,00	450,00	720,00	630,00
Indagini preliminari	810,00	630,00	990,00	1.170,00
Indagini difensive	810,00		1.350,00	
Cautelari personali	360,00	1.170,00		1.350,00

CAMERA PENALE DI LANCIANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Cautelari reali	360,00	1.170,00		1.350,00
GIP e GUP	810,00	720,00	990,00	1.350,00
Tribunale monocratico	450,00	540,00	1.080,00	1.350,00
Tribunale collegiale	450,00	720,00	1.350,00	1.350,00
Corte di Assise	720,00	1.350,00	2.250,00	2.700,00
Tribunale di Sorveglianza	450,00	900,00	1.350,00	1.350,00
Corte di Appello	450,00	900,00	1.350,00	1.350,00
Corte di Assise di Appello	720,00	1.890,00	2.160,00	2.225,00
Corte di Cass. E Giur. Sup.	900,00	2.520,00		
				2.610,00

Sulle somme così determinate andrà applicato l'aumento del 15% a titolo di spese forfettarie ex art. 2, co. II, D.M. 55/2014 e, quindi, operata la riduzione del 30% ai sensi dell'art. 106bis del DPR 115/2002.-

- II -

UTILIZZO TABELLE

CAMERA PENALE DI LANCIANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

I parametri concordati e le tabelle allegate al presente prontuario devono essere utilizzate unicamente per procedimenti conclusi **DOPO** l'entrata in vigore del D.M. 155/2014. Per i procedimenti conclusi precedentemente alla sopra indicata data, troveranno applicazione i criteri e le tabelle di cui alla precedente normativa.

- III -

CRITERI GENERALI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

1. I criteri guida devono essere quelli della completezza e della lealtà processuale.
 2. Deve essere liquidata soltanto l'attività che attiene alla difesa tecnica svolta nell'ambito del procedimento penale di riferimento e relativamente alla fase processuale svoltasi (così ad es. con esclusione dell'atto di appello per il giudizio di primo grado). Devono ritenersi escluse dalle attività professionali liquidabili sia la redazione dell'istanza di ammissione al patrocinio (in quanto atto personale dell'interessato per cui non è obbligatoria l'assistenza del Difensore) sia la redazione dell'istanza di liquidazione degli onorari (in quanto, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, sono unicamente liquidabili le istanze che attengono strettamente alle attività di assistenza tecnica del difeso). Neppure può essere liquidato il compenso per la redazione della nota spese (e le attività ad essa prodromiche), giacché si tratta di opera non qualificabile come prestazione defensionale a favore dell'assistito, la sola il cui pagamento, a determinate condizioni, può essere imposta allo Stato. La liquidazione deve essere tale da consentire al difensore l'immediata verifica delle voci che non sono state liquidate e di quelle che sono state liquidate in misura inferiore al richiesto e/o concordato. Quando l'istanza di liquidazione viene depositata in cancelleria prima o durante l'udienza conclusiva, il Giudice provvede all'emissione del relativo decreto di pagamento nel corso dell'udienza stessa, dandone lettura alle parti che sono o che debbono considerarsi presenti e facendone prendere nota dal cancelliere nel verbale di udienza. Le parti presenti che ne hanno
-

CAMERA PENALE DI LANCIANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

interesse possono dichiarare a verbale di rinunciare ai termini per proporre opposizione ex art. 84 e 170 T.U. Personalmente o a mezzo di procuratore speciale e se non vi sono altre parti che hanno diritto alla notifica del provvedimento il decreto potrà essere dichiarato immediatamente esecutivo dal cancelliere ed inviato all'Ufficio preposto per il pagamento senza ulteriori adempimenti. In tal caso il difensore dovrà depositare altresì il modello con i dati fiscali e bancari unitamente a copia della carta d'identità del richiedente (solo se tale modello non è stato già depositato in precedenza ovvero non è variata la posizione fiscale e/o i dati bancari del beneficiario) al momento della richiesta di emissione di fattura da parte della Cancelleria competente.

4. Nell'esaminare le singole voci indicate nell'istanza di liquidazione depositata fuori udienza, il Giudice dovrà tenere conto delle allegazioni difensive salvo che non siano manifestamente sovrabbondanti in relazione alla complessità del procedimento parametrata alla sua durata, al numero degli imputati assistiti, alla natura delle imputazioni, alle modalità e al contenuto dell'istruttoria dibattimentale.

5. In ogni caso, il Giudice emette decreti di liquidazione specificamente motivati, indicando non solo gli importi riconosciuti ma anche le relativi voci (così consentendo al legale di conoscere per quale tipo di attività difensiva e in quale misura non vi sia stata corrispondenza con le richieste effettuate).

6. Il diritto alla liquidazione non compete, per quella udienza e\o per quelle udienze, al Difensore che sia stato sostituito dal Giudice ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. (tale interpretazione risulta conforme al dettato costituzionale volto ad assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa in tutte le forme in cui viene prestata l'assistenza tecnica nel corso del procedimento penale ed ha trovato conferma nella recente pronunzia della Corte Costituzionale, ordinanza n. 8 del 11.01.2005).

CAMERA PENALE DI LANCIANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

7. In caso di sostituzione ai sensi dell'art. 102 c.p.p. il diritto alla liquidazione spetta esclusivamente al titolare della difesa sostituito (trattandosi di rapporto interno tra il titolare della difesa ed il proprio delegato a differenza del caso di sostituto ex art. 97 co. 4 c.p.p. in cui il rapporto è costituito dal Giudice).

- PARTE II -

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: FORME DI AMMISSIONE

A) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. L'istanza, sottoscritta dall'interessato, può essere materialmente presentata dall'interessato medesimo ovvero dal Difensore - di fiducia o di ufficio - che sia stato nominato per il procedimento che documenti o dichiara la propria iscrizione nell'albo dei difensori ammessi al gratuito patrocinio (fatta salva la possibilità per il giudicante di verificare, a campione, la veridicità di quanto dedotto).

2. L'interessato deve essere ritualmente identificato con un documento di identità (la certezza relativamente all'identità di chi chiede di essere ammesso al patrocinio è condizione necessaria per poter valutare, da parte del Giudice e della stessa Amministrazione Finanziaria, se effettivamente si sia in presenza di un soggetto non abbiente; il richiedente - cittadino o straniero - privo di documenti non può, infatti, essere identificato in alcuno dei modi previsti dall'art. 38 del DPR 445/00).

3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento scaduto di validità, lo stato, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000.

CAMERA PENALE DI LANCIANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

4. Può avviarsi alla mancata indicazione del codice fiscale solo qualora si tratti di straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale che dovrà, in questo caso, fornire le indicazioni richieste dall'art. 4 DPR 605/73, come da ordinanza della Corte Cost. 114/04 (nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale).

5. Ai fini dell'art. 75 co. 2 T.U. 115/02, per i procedimenti derivanti o connessi (es. incidente d'esecuzione) sono richiesti nuova istanza e nuovo provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio.

6. L'istanza va presentata in Cancelleria; se presentata direttamente dall'interessato, questi la sottoscrive davanti al Cancelliere, previa verifica dell'identità, qualora la firma non sia stata autenticata dal Difensore. Il Difensore può, invece, anche avvalersi di un incaricato **a ciò espressamente delegato**. Qualora l'autenticazione del difensore non sia possibile, dovrà essere prodotta la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.

Nel caso di cittadino di Stati non appartenenti alla Unione Europea, questi correda l'istanza con una certificazione dell'Autorità Consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. Il Magistrato provvederà comunque sulla richiesta di ammissione anche in assenza della certificazione dell'Autorità Consolare previa allegazione, da parte dell'interessato, della copia della lettera raccomandata A.R. inviata all'Autorità Consolare di appartenenza nonché della prova dell'avvenuta spedizione. In tale ipotesi il richiedente la sostituisce, a pena di inammissibilità della istanza, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Ove tale certificazione pervenga fuori termine, sarà prontamente presentata a cura dell'interessato medesimo.

CAMERA PENALE DI LANCIANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

L'istanza può essere anticipata a mezzo fax o pec (posta elettronica certificata), cui farà seguito entro venti giorni il deposito in Cancelleria o l'invio dell'originale per posta raccomandata a\r previa espressa riserva dell'interessato. Ai fini della decorrenza del beneficio varrà la data di invio del fax e\o pec contenente l'enunciazione della riserva. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la possibilità di anticipazione via fax o pec ai fini della decorrenza del beneficio potrà essere avanzata in caso di proposizione dell'atto di querela o per la proposizione di incidente d'esecuzione et similia. In tal modo potrà essere richiesta la liquidazione di attività (stesura dell'atto di querela o dell'istanza propositiva dell'incidente) che altrimenti sarebbero escluse. Il Giudice richiederà in via informale, tramite la Cancelleria, anche a mezzo fax o pec, di integrare le istanze che dovessero risultare in tutto o in parte prive della documentazione richiesta. L'integrazione della documentazione o delle notizie dovrà essere fornita entro **20** giorni dalla comunicazione. In difetto l'istanza sarà rigettata.

- I -

- CONTENUTO DELL'ISTANZA

- 1.** L'autocertificazione dei redditi effettuata dall'interessato vale anche per i redditi dei propri familiari. L'obbligo di veridicità grava sull'interessato, il quale se ne assume le responsabilità civili e penali (non dovrà quindi essere richiesta analogha dichiarazione agli altri componenti del nucleo familiare).
 - 2.** L'autocertificazione, inoltre, deve avere ad oggetto non i redditi dichiarati bensì quelli effettivamente conseguiti nell'anno solare anteriore a quello della data di presentazione dell'istanza, anche se non è ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (ad es. redditi da capitali, redditi da lavoro, anche percepiti saltuariamente, redditi da fabbricati ecc.). A titolo esemplificativo e non esaustivo, in assenza di ogni altra documentazione reddituale, documento idoneo può essere considerato il
-

CAMERA PENALE DI LANCIANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

certificato dei Servizi di Assistenza Sociale del Comune di residenza attestante lo stato d'indigenza, o la dichiarazione ISEE.

- II -

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE

Il Giudice adotterà il provvedimento sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel rigoroso rispetto del termine di 10 giorni dalla presentazione della stessa o, comunque, dal momento in cui avrà la materiale disponibilità dell'istanza che dovrà essere comunicata al più presto, e degli atti ad essa relativi; ciò al fine di consentire al Difensore di averne conoscenza prima dell'udienza successiva. Il Giudice indicherà nel provvedimento di ammissione: il nominativo del Difensore, specificando se sia stato nominato di fiducia oppure designato d'ufficio, il luogo dove l'interessato ha eletto domicilio, la data di deposito dell'istanza o della formulazione della riserva. La Cancelleria estrarrà copia del provvedimento di ammissione e lo inserirà nel fascicolo processuale previa comunicazione all'interessato al domicilio eletto. Il difensore potrà esonerare la Cancelleria della formale comunicazione presentandosi personalmente o per delega al ritiro del provvedimento stesso.

Parte III

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: FORMALITA' PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

1. Il Difensore deve presentare una richiesta completa, corredata di tutta la documentazione necessaria (copia del decreto di ammissione; con riferimento all'iscrizione all'elenco speciale, è sufficiente che il Difensore, nella domanda, attesti di esservi iscritto e la data di decorrenza dell'iscrizione) e con la specifica indicazione delle voci della tariffa professionale, al fine di evitare duplicazioni e consentire al Giudice la valutazione sull'effettiva attività svolta e la sua incidenza rispetto alla posizione processuale della persona assistita.

CAMERA PENALE DI LANCIANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

2. Deve evitarsi la presentazione di istanze nelle quali sia genericamente indicato l'importo complessivo degli onorari senza la specificazione delle voci e/o di istanze parziali o prive della documentazione necessaria. L'integrazione della documentazione o delle notizie, ove espressamente richiesta, dovrà essere fornita entro 20 giorni dalla comunicazione. In difetto l'istanza sarà rigettata. Non deve esigersi dagli Avvocati una documentazione specifica per tutte le attività svolte. Soltanto in casi particolari e motivati il Giudice può richiedere una documentazione probante (ad es. dei numerosi accessi in carcere indicati).

PARTE IV

LIQUIDAZIONE DELL' ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE D'UFFICIO NEL CASO PREVISTO DALL'ART. 116 T.U.115/02

1. La documentazione che il Difensore deve allegare all'istanza di liquidazione varia a seconda della categoria di appartenenza del soggetto difeso, come da elenco che segue:

a) cittadino residente identificato con documenti.

- Richiesta onorario e messa in mora (presso il domicilio dichiarato e presso la residenza anagrafica aggiornata se diversa e/o presso il luogo ove eserciti abitualmente attività lavorativa, o dimora, se risultante dagli atti);
 - verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di residenza e - se diverso - anche presso il comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio;
 - pignoramento negativo (qualora emergano riferimenti obiettivi ricavabili dal fascicolo processuale);
-

CAMERA PENALE DI LANCIANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

b) straniero (anche comunitario) identificato. residente nel territorio dello Stato.

- richiesta onorario e messa in mora (presso il domicilio dichiarato e presso la residenza anagrafica aggiornata se diversa e/o presso il luogo ove eserciti abitualmente attività lavorativa, o dimora, se risulta dagli atti);
- verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di residenza e - se diverso - anche presso il comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio;
- pignoramento negativo (qualora emergano riferimenti obiettivi ricavabili dal fascicolo processuale);

c) cittadino, identificato con documenti, residente nel territorio dello Stato, ma non reperibile.

- richiesta onorario e messa in mora negative;
- verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di residenza e - se diverso - anche presso il comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio;
- visura della Conservatoria Registri Immobiliari del luogo di nascita o di ultima residenza; (la presenza di un immobile di proprietà viene considerata indice di redditività e dimostra la possibilità di esperire preventivamente le procedure per il recupero, salvo prova contraria);

d) straniero (anche comunitario) identificato, non residente nel territorio dello Stato e non reperibile nel territorio italiano.

CAMERA PENALE DI LANCIANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

-
- richiesta onorario e messa in mora negative (se indicato un domicilio);
 - verifica anagrafica aggiornata negativa (per comprovare che non ha la residenza in Italia) del comune di commissione del reato e\o di quello di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio;

e) straniero (anche comunitario) non identificato con documento di identità, sedicente, senza fissa dimora e non reperibile nel territorio italiano.

- richiesta di onorario e di una messa in mora negative solo se lo straniero, inizialmente, ha indicato un domicilio;
- verifica anagrafica aggiornata negativa solo se lo straniero, inizialmente, ha indicato un domicilio; .

In ogni caso, possono essere valorizzati, gli atti del fascicolo se ritenuti dal Giudice sufficienti, di per sé, ai fini della liquidazione (con l'aggiunta, ad esempio, dell'attestazione del D.A.P.).

PARTE V.

LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE D'UFFICIO NEL CASO

PREVISTO DALL'ART. 117 T.U. 115/02

1. L'onorario spettante al Difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibili, è liquidato dal Giudice, con le modalità previste dall'articolo 82 del T.U. spese di giustizia, nei confronti di soggetto che sia stato dichiarato formalmente irreperibile con decreto del P.M. o del Giudice ai sensi dell'art. 159 c.p.p. nonché nel caso in cui l'assistenza risulti prestata a favore di un soggetto che corrisponda ad una situazione di irreperibilità di fatto.

CAMERA PENALE DI LANCIANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

2. Lo status di irreperibile, anche di fatto, deve sussistere al momento della liquidazione. Qualora, prima della liquidazione, vi siano elementi concreti e documentali, risultanti dal fascicolo processuale, che attestino la sopravvenuta reperibilità dell'imputato, l'istanza andrà rigettata. Il Difensore dovrà, in tal caso, attivare le normali procedure per la riscossione del credito. Se la revoca del decreto interviene dopo la liquidazione, sarà lo Stato a dover ripetere presso il difeso quanto liquidato.

3. Il Giudice valuta l'opportunità, specie per i cittadini italiani, di svolgere accertamenti suppletivi per verificare in termini aggiornati la posizione del soggetto (ad esempio, acquisendo un'attestazione del DAP recente e/o svolgendo ulteriori ricerche presso eventuali domicili risultanti dagli atti).

Parte VI

MECCANISMI PRATICI DI GESTIONE DELLE LIQUIDAZIONI

1. Viene fortemente raccomandata la presentazione dell'istanza di liquidazione al momento della discussione o, comunque, della emissione del provvedimento che chiude la fase dinanzi a quel Giudice.

2. In caso di richiesta successiva, è onere del Difensore allegare all'istanza copie del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, di citazione o rinvio a giudizio e di tutti i verbali attestanti le attività in relazione alle quali si chiede la liquidazione, qualora il fascicolo non sia già presente in cancelleria.

3. Se l'istanza di liquidazione riguarda soggetti c.d. irreperibili di fatto, l'irreperibilità deve essere dimostrata al momento della presentazione della richiesta di liquidazione. Il Difensore deve, pertanto, allegare all'istanza la documentazione di cui alla parte IV, n. 1, che precede.

CAMERA PENALE DI LANCIANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

4. In tutti i casi di cui ai commi che precedono é, comunque, onere della Cancelleria annotare le date di deposito dell'istanza del Difensore e dei successivi passaggi, in particolare, quella della trasmissione della richiesta al Giudice. Rimane ferma la possibilità per il Giudice di acquisire il fascicolo in originale.

Il Presidente del Tribunale di Lanciano

14 OTT. 2015

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano

Il Presidente della Camera Penale di Lanciano

